

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto dirigenziale 28 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1996, con il quale sono stati riconosciuti i titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Raimondo Volante al fine di partecipare a concorsi per ricercatore universitario in Italia;

Vista la richiesta fatta dall'interessato per rettificare la data di nascita erroneamente indicata nel citato decreto 28 febbraio 1996;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica richiesta;

Decreta:

Il decreto dirigenziale 28 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1996, e rettificato nel senso che la data di nascita indicata «23 giugno 1950» deve intendersi corretta in «21 giugno 1950».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1996

Il direttore: D'ADDONA

96A2564

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 aprile 1996.

Recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.

### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 16 dicembre 1966, n. 1112, che disciplina l'uso dei nomi «cuoio», «pelle» e «pelliccia»;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1994, cd in particolare: l'art. 5 e l'allegato D, che stabiliscono che la direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore sia recepita in via amministrativa;

Ritenuto che con decreto legislativo, da emanare ai sensi dell'art. 7 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, saranno previste le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto;

Considerato che l'art. 6 della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio fa obbligo agli Stati membri di applicare le disposizioni in materia di etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature a decorrere dal 23 marzo 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina l'etichettatura dei materiali utilizzati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore finale.

2. Sono calzature tutti i prodotti dotati di soles che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente, di cui all'allegato I, che fa parte integrante del presente decreto.

3. Un elenco esemplificativo di calzature è contenuto all'allegato II, che fa parte integrante del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

alle calzature d'occasione usate;

alle calzature aventi le caratteristiche di giocattoli;

alle calzature di protezione disciplinate dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, che reca il recepimento della direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

alle calzature disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, recante attuazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

Art. 2.

1. L'etichetta contiene le informazioni sulla composizione delle calzature secondo le modalità all'art. 4.

2. L'etichetta deve fornire informazioni sulle tre parti della calzatura, definite nell'allegato I e cioè:

a) tomaia;

b) rivestimento della tomaia e suola interna;

c) suola esterna.

3. La composizione delle calzature deve essere indicata conformemente al disposto dell'art. 4, comma 2, del presente decreto, mediante simboli o informazioni scritte per i materiali indicati nell'allegato I.

4. Per la tomaia, la determinazione dei materiali di cui all'art. 4, comma 1, e all'allegato I deve essere effettuata senza tener conto degli accessori o dei rinforzi quali bordure proteggicaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori simili.

5. Per la suola esterna la classificazione si basa sul volume dei materiali in essa contenuti secondo il disposto dell'art. 4.

#### Art. 3.

1. Possono essere commercializzate soltanto le calzature recanti un'etichetta conforme alle prescrizioni del presente decreto, fatte salve altre disposizioni comunitarie in materia.

#### Art. 4.

1. L'etichetta deve contenere informazioni sul materiale determinato ai sensi dell'allegato I, che costituisce almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l'80% del volume della suola interna. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% è opportuno che l'etichetta rechi informazioni sulle due componenti principali.

2. Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella Comunità deve apporre un'etichetta, che può contenere o simboli o informazioni scritte in lingua italiana secondo le definizioni e le illustrazioni contenute nell'allegato I. L'etichetta, apposta su almeno una delle calzature, può essere stampata, incollata, gofrata o applicata ad un supporto attaccato; deve essere visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore. La dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta.

3. L'etichetta non deve indurre in errore il consumatore. A tal fine, nei luoghi di vendita al consumatore finale deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta.

4. Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella Comunità ha l'obbligo di fornire l'etichetta ed è responsabile dell'esattezza delle informazioni in essa contenute. Qualora né il fabbricante, né il suo rappresentante abbiano sede nella Comunità, di tale obbligo è personalmente responsabile colui che introduce la merce sul mercato comunitario. Spetta comunque al venditore al dettaglio verificare la presenza sulle calzature in vendita, della etichetta prescritta dal presente decreto.

#### Art. 5.

1. È facoltà dei soggetti indicati all'art. 4, comma 4, apporre sull'etichetta altre indicazioni supplementari scritte, in una delle lingue ufficiali della Comunità, atte a meglio individuare le qualità e le finiture delle calzature purché tali indicazioni siano conformi al buon uso commerciale.

2. Ai fini di una migliore informazione al consumatore il fabbricante di soles può specificare l'origine italiana del prodotto, apponendo sulla parte esterna della suola, su un unico rigo, con caratteri uguali e della stessa evidenza, la dicitura: «suola prodotta in Italia». La dicitura deve essere apposta in italiano o in altra lingua ufficiale della Comunità.

#### Art. 6.

1. Le prescrizioni del presente decreto sono obbligatorie per l'etichettatura delle calzature con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alle calzature fatturate e consegnate al venditore al dettaglio prima di questa data non si applicano le disposizioni previste dal presente decreto, fino al 23 settembre 1997.

2. L'autorità di vigilanza, ove accerti che le calzature sono prive di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni del presente decreto assegna un termine perentorio al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale, o al venditore al dettaglio, per la regolarizzazione della etichettatura.

Decorso inutilmente tale termine l'autorità di vigilanza dispone il ritiro dal mercato delle calzature.

#### Art. 7.

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto è attribuita al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita attraverso gli uffici provinciali, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli enti aventi specifiche competenze in materia, e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, nonché degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1996

Il Ministro: CLO


## ALLEGATO I

Definizione delle parti di calzature da identificare e simboli o informazioni scritte corrispondenti

	<i>Simbolo</i>	<i>Informazione scritta</i>
a) Tomaia		F Uge
La tomaia è la superficie esterna dell'elemento strutturale attaccato alla suola esterna.		D Obermaterial IT Tomaia NL Bovencel EN Upper DK Overdel GR ΕΠΛΑΝΟ ΜΕΡΟΣ ES Empeine P Parte superior
b) Rivestimento della tomaia e suola interna		F Douvaine et semelle de propreté
Si tratta della fodera e del sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura.		D Futter und Decksohle IT Fodera e sottopiede NL Voering en inlegzool EN Lining and sock DK Foring og bindsål GR ΦΟΔΡΕΣ ES Forro y plantilla P Forro e Palmilha
c) Suola esterna		F Semelle extérieure
Si tratta della superficie inferiore della calzatura soggetta ad usura abrasiva e attaccata alla tomaia.		D Lausohle IT Suola esterna NL Buitenzool EN Sole DK Ydersål GR ΣΟΛΑ ES Suela P Soia

## 2. Definizione dei materiali e simboli corrispondenti

I simboli dei materiali devono figurare sull'etichetta, vicino ai simboli che si riferiscono alle tre parti della calzatura, come specificato all'articolo 4 e al punto 1 di questo allegato.


	<i>Simbolo</i>	<i>Informazione scritta</i>
a) i) Cuoio		F Cuir
Termine generale per designare la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciata in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere stati asportati o no. Il cuoio è anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura. Se però la pelle o il pellame conciati sono disintegrati meccanicamente e/o ridotti chimicamente in particelle fibrose, pezzetti o polveri e, successivamente, con o senza l'aggiunta di un elemento legante, vengono trasformati in fogli o in altre forme, detti fogli o forme non possono essere denominati «cuoio». Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm. In questa maniera, tutti i tipi di cuoio sono coperti, fatti salvi altri obblighi giuridici, ad esempio, la Convenzione di Washington.		D Leder IT Cuoio NL Leder EN Leather DK Læder GR ΔΕΡΜΑ ES Cuero P Couros e peles curtidas

Qualora, nell'ambito delle informazioni scritte supplementari facoltative di cui all'articolo 5, venga utilizzata la dicitura «cuoio pieno fiore», essa si applica alla pelle che comporta la grana originaria quale si presenta quando l'epidermide sia stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura.

## a) 2) Cuoio rivestito

Un prodotto nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm.

Simbolo




Informazione scritta

F Cuir enduit  
 D Beschichtetes Leder  
 IT Cuoio rivestito  
 NL Gecoat leder  
 EN Coated leather  
 DK Overtrukket læder  
 GR ΕΠΕΝΔΕΛΥΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ  
 ES Cuero untado  
 P Couro revestido

## b) Materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute.

Per "materie tessili" s'intendono tutti i prodotti disciplinati dalla: L. 883/73 di recepimento della direttiva 71/307/CEE; dal decreto del Presidente della Repubblica 30/4/1976 n. 515 recante regolamento di esecuzione della L. 883/73; dalla L.669/86, di recepimento della direttiva CEE n. 83/623; dal D.M. 12 ottobre 1987 di recepimento della direttiva 87/140/CEE,



F Textile  
 D Textil  
 IT Tessili  
 NL Textiel  
 EN Textile  
 DK Tekstilmaterialer  
 GR ΥΡΑΞΜΑ  
 ES Textil  
 P Texties

## c) Altre materie



F Autres matériaux  
 D Sonstiges Material  
 IT Altre materie  
 NL Overige materialen  
 EN Other materials  
 DK Andre materialer  
 GR ΆΛΛΑ ΥΛΙΚΑ  
 ES Otros materiales  
 P Outros materiais

## ALLEGATO II

## ESEMPI DI CALZATURE

L'espressione «calzature» può coprire tutti gli articoli, dai sandali la cui superficie esterna è fatta semplicemente di lacci o strisce regolabili fino agli stivali la cui superficie esterna copre gamba e coscia.

Sono pertanto inclusi tra questi prodotti:

- 1) scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno;
- 2) stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;
- 3) sandali di vario tipo, «spadrille» (scarpe con tomaia in tela e soles in materia vegetale intrecciata), scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attività sportive, scarpe da bagno e altre calzature di tipo sportivo;

4) calzature speciali concepite per un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo. Sono anche comprese le calzature cui sono fissati dei pattini, da ghiaccio o a rotelle,

5) scarpe da ballo,

6) calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli «usa e getta» in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza soles riportate);

7) calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;

8) calzature «usa e getta» con soles riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta;

9) calzature ortopediche.

Per motivi di chiarezza e di omogeneità e fatte salve le disposizioni citate nella descrizione dei prodotti contemplati nella presente direttiva, i prodotti cui si riferisce il capitolo 64 della nomenclatura combinata (-NC-) possono in linea di massima considerarsi come rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

96A2562

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 marzo 1996.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Alom, in Monteroduni.

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1983 con il quale la società cooperativa Alom, con sede in Monteroduni (Isernia), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Antonino Iadisernia ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1986 con il quale è stato nominato commissario liquidatore il dottor Ottorino Caroselli, in sostituzione del dott. Antonino Iadisernia, revocato per non aver dato corso alla procedura;

Visti i successivi decreti decreto ministeriale 26 aprile 1989 e decreto ministeriale 21 dicembre 1989 con i quali si provvedeva alla sostituzione dei commissari liquidatori perché dimissionari;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1993 con il quale è stato nominato commissario liquidatore il dottor Gennaro Del Gaudio, in sostituzione del dott. Enrico Delli Carpini, rinunciario;

Vista la nota del 27 luglio 1995 con la quale il dottor Gennaro Del Gaudio ha chiesto di essere sostituito nell'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere, per i motivi sopra esposti, alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Antonio Tamburro, nato a Isernia, il 24 ottobre 1962 ed ivi residente in via S.S. 17 n. 125, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Alom, con sede in Monteroduni (Isernia), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 2 agosto 1983, in sostituzione del dott. Gennaro Del Gaudio.

Roma, 14 marzo 1996

Il Ministro: TREU

96A2557

DECRETO 10 aprile 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Villa Fabbri-cotti» S.r.l., in Livorno.

### IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA  
OCCUPAZIONE DI LIVORNO

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Verificato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Visto il decreto direttoriale di decentramento del 6 marzo 1996;